



ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL 4 AGOSTO 2021, N. 9212, RESA DAL TAR LAZIO - ROMA,

SEZ. III QUATER, NEL GIUDIZIO R.G. N. 2609/2021

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 091/7794561), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 091/7794561), Rosy Floriana Barbata (c.f. BRBRYF87P65D423C; pec: florianabarbata@pec.it), difensori dei dottori:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CITTA' DI NASCITA	CODICE FISCALE
AMORE	GIORGIO	05/10/1991	ERICE	MRAGRG91R05D423Q
CUSUMANO	FRANCESCO	19/04/1991	VITTORIA	CSMFNC91D19M088D
D'ASCENZO	DORA	22/09/1994	LARINO	DSCDRO94P62E456X
DI MATTEO	ALESSIA	06/10/1988	PALERMO	DMTLSS88R46G273X
FIUMARA	CAROLA	16/04/1993	ROMA	FMRCRL93D56H501V
FOTI	MAURO	27/05/1995	MESSINA	FTOMRA95E27F158Q
LENTINI	GIUSEPPE	21/05/1996	PALERMO	LNTGPP96E21G273O

in base all'autorizzazione di cui all'ordinanza del 4 agosto 2021, n. 9212, resa dal Tar Lazio - Roma, sez. III quater, nel giudizio R.G. n. 2609/2021,

AVVISANO CHE

- l'Autorità adita è il TAR Lazio – Roma, sez. III Quater;
- il ricorso incardinato ha il seguente n. di r.g. 2609/2021;
- il ricorso, presentato contro il Ministero della Salute, la Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale, la Regione Lazio, la Regione Siciliana, la Regione Puglia, la Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, l'Assessorato della Salute della Regione Sicilia, ha ad oggetto l'esclusione di parte ricorrente dall'accesso al Concorso per l'ammissione al corso triennale di Formazione specifica in Medicina Generale, per il triennio 2020/2023.

Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:

- l'Avviso del Ministero della Salute del 16 ottobre 2020 pubblicato sulla G.U. n. 81 del 16 ottobre 2020, recante "concorso per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina generale – triennio 2020/2023, nella parte in cui fissa al 16 novembre 2020 il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso in parola;
- l'allegato A al D.M. del 16 ottobre 2020 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV

Serie speciale n. 81, contenente i bandi delle singole regioni e dell'allegato B relativo agli Avvisi pubblici, per l'ammissione di medici, senza borsa di studio, ai corsi di formazione specifica in medicina generale - Triennio 2020/2023;

- l'Avviso del Ministero della Salute di annullamento della data del concorso per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina generale, triennio 2020/2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 dell'8 gennaio 2021 nella parte in cui ha escluso gli odierni ricorrenti;

- ove occorra, la nota 4326/UC/SAE del coordinamento commissione salute della Regione Piemonte recante la *"Comunicazione di rinvio della data del concorso del Corso di formazione specifica di medicina generale – triennio 2020-2023"*;

- le liste degli ammessi in seguito alla presentazione della domanda per la partecipazione al concorso bandito delle Regioni in epigrafe per l'ammissione dei medici al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale per il triennio 2020/2023;

- in particolare, ove occorra, i bandi emessi dalle Regioni in epigrafe, nella parte in cui, all'art. 2, commi 2 e 3, prevedono che per l'ammissione al concorso il candidato deve essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e nello specifico: 1) Bando di concorso per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale della Regione Lazio, approvato con determinazione n. G10859/2020, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 29 settembre 2020, n 119 e per estratto nella GU n. 81 del 16 ottobre 2020;; 2) Bando di concorso per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale della Regione Sardegna, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna del n. 57/2020 e per estratto nella GU n. 81 del 16 ottobre 2020; 3) Bando di concorso per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale della Regione Sicilia, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia n. 14/2020 e per estratto nella GU n. 81 del 16 ottobre 2020; 4) Bando di concorso per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale della Regione Puglia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1510/2020 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 133/2020 e per estratto nella GU n. 81 del 16 ottobre 2020;

- il presupposto D.M. 7 marzo 2006, secondo cui *"la partecipazione al concorso ed al relativo corso triennale è riservata ai cittadini italiani e comunitari, laureati in medicina e chirurgia, abilitati*

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

all'esercizio della professione ed iscritti al relativo albo professionale. Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la data della presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Per i cittadini comunitari dell'Unione europea è considerata valida l'iscrizione al corrispondente dell'albo di ogni Paese dell'Unione europea, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'albo in Italia prima dell'inizio del corso di formazione";

- ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso rispetto ai provvedimenti impugnati.

I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati.

1. – Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 368/1999 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 433, della l.n. 244/07 – Violazione del Regolamento n. 130/2017 così come modificato dell'art. 237, comma 3 del DL 19 maggio 2020, n. 34 e del d.d. 1177/2020 – Violazione dell'art. 102, comma 3, del DL 18/2020 - Violazione del principio del buon andamento, contraddittorietà tra più atti normativi della pubblica amministrazione - Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità dell'azione amministrativa, disparità di trattamento - ingiustizia manifesta - Violazione del principio di proporzionalità e del favor participationis - Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 cost.

1.1. Breve excursus storico sulla normativa inerente la partecipazione ai concorsi per ottenere la specializzazione medica.

Con il ricorso proposto sono state denunciate, innanzi al TAR adito, le illegittimità poste in essere dalle Amministrazioni intinate, avuto riguardo all'esclusione dal "Concorso per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina generale – triennio 2020/2023" di quei laureandi, come parte ricorrente, i quali hanno conseguito contestualmente la laurea e l'abilitazione all'esercizio della professione prima non solo della data di svolgimento del concorso (aprile 2021), ma a maggior ragione anche della data ipotizzata per l'inizio del corso (luglio 2021).

Per comprendere a pieno le censure formulate, è stata preliminarmente rappresentata al Collegio l'annosa questione che ha interessato i concorsi per l'accesso alla specializzazione dei medici, rilevandosi che l'ammissione alle relative prove è stata, fino al 2007, preclusa ai neolaureati privi dell'abilitazione all'esercizio alla professione, pur conseguendola prima dell'inizio del corso.

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

Tuttavia, per effetto del contenzioso insorto sulla base di tale preclusione, è stato permesso l'accesso al concorso per le specializzazioni mediche a tutti *“i laureati in medicina e chirurgia, nonché gli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia che devono sostenere soltanto la prova finale per il conseguimento del titolo di laurea. I soggetti di cui al primo periodo che superano il concorso ivi previsto possono essere ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano la laurea, ove non già posseduta, e l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale entro la data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione medesime, immediatamente successiva al concorso espletato”* (comma 433 dell'art. 2 della Legge 244/07).

Diversamente, il Ministero della Salute, chiamato ad occuparsi del parallelo concorso per la scuola in Medicina generale, ha per lungo tempo impedito la partecipazione alla procedura ai medici neolaureati che avessero acquisito i titoli richiesti (laurea e abilitazione) entro la data di inizio delle attività didattiche. Il D.M. 7 marzo 2006, ancorato alla vecchia impostazione, continuava a prevedere, per la partecipazione al concorso di Medicina generale, che la laurea e l'abilitazione dei giovani medici dovessero *“essere posseduti entro la data della presentazione della domanda di partecipazione al concorso”*.

Peraltro, con totale lesione del principio di parità di trattamento concorsuale, detto D.M. prevedeva contemporaneamente che *“Per i cittadini comunitari dell'Unione europea è considerata valida l'iscrizione al corrispondente dell'albo di ogni Paese dell'Unione europea, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'albo in Italia prima dell'inizio del corso di formazione”*.

Solo a seguito dell'accoglimento in sede giurisdizionale di diversi contenziosi, con il Decreto Ministeriale 7 giugno 2017 sono profondamente mutate alcune parti del menzionato D.M. 7 marzo 2006, e, in particolare, *“sono stati modificati e soppressi gli artt. 5 e 6, nella parte in cui impedivano ai soggetti non ancora abilitati al momento di presentazione della domanda di partecipare alle selezioni”*; da allora, tutti i bandi per l'accesso al corso di medicina generale hanno previsto, ai fini della partecipazione al concorso, la possibilità di iscriversi e di conseguire l'abilitazione non al momento della presentazione della domanda, ma entro la data di inizio ufficiale del corso.

Sennonché, né il Ministero della Salute né le Regioni si sono uniformati al nuovo assetto previsto dal Legislatore con il decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, con cui è stato stabilito che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia **abilita direttamente all'esercizio della professione di medico-**

chirurgo, provocando così un nuovo disallineamento tra i requisiti di partecipazione al concorso per l'accesso al corso di medicina generale e quelli per le specializzazioni mediche.

E infatti, non è stato previsto che potessero accedere al concorso anche i laureandi che avrebbero conseguito la laurea abilitante dopo il termine per la presentazione delle domande (previsto per il 16 novembre), **ma prima dello svolgimento del concorso.**

1.2. Sulle ragioni fondanti l'illegittimità degli atti impugnati.

La scelta ministeriale è illegittima perché affetta da irragionevolezza manifesta e disparità di trattamento, acuita dalla circostanza per cui nel bando di indizione dell'analogo concorso per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione mediche non è presente una previsione escludente del tipo di quella per cui è causa.

Dal momento che non è dato scorgere delle differenze rilevanti tra il corso di specializzazione e le qualità utili per ottenere l'ammissione all'omologo corso di formazione in medicina generale, non si comprendono le ragioni poste dall'Amministrazione alla base di tale scelta discriminatoria a dispetto di parte ricorrente, che ha acquisito il possesso dei requisiti richiesti dalla Legge sin dal momento della prova di concorso.

L'Amministrazione ha, altresì, posto in essere una condotta contraria al *favor participationis*, che mira a favorire il massimo accesso ai concorsi pubblici, senza introdurre limitazioni discriminatorie o che, comunque, non siano conformi a una *ratio* giustificatrice.

2. - Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 368/1999 - Violazione del Regolamento n. 130/2017 così come modificato dell'art. 237, comma 3 del DL 19 maggio 2020, n. 34 e del d.d. 1177/2020 - Violazione dell'art. 102, comma 3, del DL 18/2020 - Violazione del principio del buon andamento - Disparità di trattamento - violazione del principio di ragionevolezza - Contraddittorietà tra più atti normativi della pubblica amministrazione.

2.1. - La clausola contenuta nei bandi impugnati e nel D.M. 7 marzo 2006 determina, altresì, una disparità di trattamento tra i laureandi che, come parte ricorrente, pur ottenendo la laurea abilitante adesso non potrà partecipare al concorso per il triennio 2020/2023, e i colleghi che - laureandosi successivamente - potranno partecipare alle prossime selezioni.

Va, infatti, precisato che i bandi in esame prevedono che, ai fini dell'inserimento in graduatoria, a parità di punteggio, **prevale chi ha minore età**: parte ricorrente non solo non può partecipare a

questo concorso, ma si troverà al successivo (nel 2022) ad essere sopravanzata da altri candidati che, frattanto, si saranno laureati l'anno dopo e saranno inevitabilmente più giovani.

2.2. – Parte ricorrente è svantaggiata, in aggiunta, rispetto ai colleghi che si sono laureati senza svolgere il **tirocínio abilitante** e che, quindi, lo otterranno successivamente. Chi apparteneva al “vecchio ordinamento” ha ottenuto il diploma di laurea prima e, ben potendo ottenere l'abilitazione entro l'inizio del corso (luglio 2021), può partecipare regolarmente al concorso.

Peraltro, tale assetto confligge con il triste momento storico che il nostro Paese sta affrontando a causa dell'epidemia del Covid-19, che ha messo in seria crisi l'intero Sistema sanitario nazionale.

Orbene, alla luce delle suestese argomentazioni, è manifesta l'illegittimità dell'azione amministrativa descritta, da cui deriva grande lesione della sfera giuridica di parte ricorrente.

Alla luce delle superiori argomentazioni è stato richiesto al TAR Lazio - Roma:

- in via cautelare, sospendere gli atti impugnati e, per l'effetto, ammettere parte ricorrente a presentare la domanda di partecipazione al concorso e partecipare alla prova scritta del concorso per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale della Regione di interesse;
- nel merito, annullare gli atti impugnati nelle parti di interesse e nei limiti dell'utilità per i ricorrenti.

AVVISANO, INOLTRE, CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con l'ordinanza n. 9212/2021, pubblicata in data 4 agosto 2021, *“si rende necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri candidati partecipanti alla procedura concorsuale per cui è causa, autorizzando parte ricorrente a effettuare l'integrazione mediante notificazione del ricorso “per pubblici proclami”, con pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Salute della Regione Sicilia, in sintesi, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso e degli atti con esso impugnati”*.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 2609/21) nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della seconda sottosezione “Lazio - Roma” della sezione “T.A.R.”.

AVVISANO, INFINE, CHE

al presente avviso, recante l'indicazione del *petitum* giudiziale, delle censure contenute nel ricorso

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

e degli atti con esso impugnati, è allegato il testo del ricorso, oggetto di trasposizione al TAR (atto di costituzione *ex art. 48 c.p.a.*), e l'ordinanza n. 9212/2021, emessa dal TAR del Lazio - Roma, sez. III *Quater*.

La Regione Sicilia e il Ministero della Salute dovranno - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo -

- 1) rilasciare alla parte ricorrente al seguente indirizzo PEC francescoleone@pec.it un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale delle Amministrazioni intime, del ricorso, dell'ordinanza e del presente avviso; in particolare, l'attestazione di che trattasi dovrà recare, tra l'altro, la specifica indicazione della data in cui è avvenuta, **entro dieci giorni dalla ricezione e comunicazione del presente avviso**, così da poter provvedere tempestivamente al deposito dell'attestazione ricevuta;
- 2) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, l'avviso, il ricorso, la presente ordinanza.